

REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI
art. 1 commi 102-110, Legge 30 dicembre 2025, n.199 (Legge di Bilancio 2026)

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 12.02.2026

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Articolo 2 – Ambito soggettivo

Articolo 3 - Oggetto della definizione agevolata

Articolo 4 - Procedura per la definizione agevolata

Articolo 5 – Misura dell’agevolazione

Articolo 6 - Modalità di versamento degli importi dovuti e perfezionamento della definizione agevolata

Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 8 - Definizione agevolata in presenza di contenzioso

Articolo 9 - Decadenza dalla definizione agevolata

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Articolo 11- Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.1, commi 102-110, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025, e con le forme di cui all'art.52, commi 1 e 2 del d.lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali gestite dagli enti locali, in materia di Cup (canone unico patrimoniale), Imposta municipale sugli immobili e Tassa smaltimento sui rifiuti.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata:
 - l'imposta regionale sulle attività produttive, le compartecipazioni e le addizionali ai tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria comunale.
 - l'imposta municipale propria dovuta allo Stato con il codice 3925 relativamente all'annualità 2021;
 - gli atti impositivi o di contestazione che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo;
 - le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite per effetto di sentenze definitive;
 - i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.
3. Le finalità dell'istituto sono:
 - il miglioramento dei livelli di riscossione;
 - la riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità;
 - la deflazione del contenzioso.

Art. 2
Ambito soggettivo

1. Possono accedere alla definizione agevolata i soggetti passivi/obbligati (contribuenti o debitori) e i coobbligati, anche in solido, che alla data di presentazione dell'istanza risultino destinatari di:
 - avvisi di accertamento e /o atti di contestazione non definitivi per avvenuto pagamento delle somme o per avvenuta iscrizione nei ruoli coattivi ;
 - controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria che non risultano definite per effetto di sentenze definitive.
2. L'accesso è consentito anche in presenza di piani di rateazione in corso, nei termini di coordinamento di cui all'art. 7.

Art.3
Oggetto della definizione agevolata

1. Sono definibili in via agevolata i debiti contenuti in avvisi di accertamento esecutivi disciplinati dal comma 792 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, non pagati alla data del 31.12.2025 relativi alle annualità dal 2018 al 2020.
2. Sono definibili in via agevolata gli importi dovuti per l'annualità 2021, sulla quale l'ufficio ha già avviato l'attività di accertamento

Articolo 4
Procedura per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro il **30 aprile 2026**, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'Ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dei rapporti tributari relativi a tutte le annualità definibili per ciascuna imposta ammessa (imu, tari e cup), previa acquisizione del prospetto da richiedere all'ufficio tributi a mezzo mail, pec o presso lo sportello.
2. Il modello di istanza è messo a disposizione sul sito Internet Istituzionale.
3. All'istanza di cui al comma precedente, a pena di inammissibilità, il debitore allega il versamento in una unica soluzione relativo all'annualità 2021 a titolo di tari e di imu, se dovuti.
4. Nell'istanza, il debitore:
 - indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento per le altre annualità definibili;
 - allega il modello Isee in corso di validità ai soli fini della misura dell'agevolazione di cui all'art.5;
 - indica la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.

Art.5
Misura dell'agevolazione

1. L'agevolazione è determinata come segue:
 - Esclusione integrale delle sanzioni e degli interessi per l'eventuale annualità 2021;
 - Esclusione integrale solo delle sanzioni, con conferma degli interessi e delle spese di notifica, per le altre annualità definibili, nel caso di soggetti titolare di modello isee superiore ad € 20.000,00;
 - Esclusione delle sanzioni e degli interessi, con conferma delle spese di notifica, nel caso di soggetti titolare di modello isee inferiore ad € 20.000,00.
2. L'agevolazione è riconosciuta solo a fronte di istanza valida e del rispetto integrale delle condizioni di pagamento.

Articolo 6

Modalità di versamento degli importi dovuti e perfezionamento della definizione agevolata

1. L'eventuale debito 2021 deve essere versato in unica soluzione entro il termine di presentazione dell'istanza;
2. Le somme dovute a titolo di definizione agevolata per le altre annualità definibili precedenti al 2021 possono essere regolarizzate in unica soluzione, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza, ovvero rateizzate attenendosi ai seguenti criteri:
 - per importi fino ad € 1.000,00 in max 5 rate con scadenza all'ultimo giorno del mese a decorrere dal mese successivo alla presentazione dell'istanza;
 - per importi superiori a € 1.001,00 in max 10 rate con scadenza con scadenza all'ultimo giorno del mese a decorrere dal mese successivo alla presentazione dell'istanza
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
4. Il mancato pagamento anche solo di una rata entro 10 giorni dalla scadenza configura inadempimento pena la decadenza dalle agevolazioni con rigetto dell'istanza di definizione agevolata.

Articolo 7

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

5. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
6. A seguito della presentazione della istanza di definizione agevolata, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

ART. 8

Definizione agevolata in presenza di contenzioso

1. La definizione agevolata è ammessa anche per controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, relative ad atti del Comune di Sant'Antonio Abate, a condizione che il contribuente:
 - presenti istanza ai sensi dell'art. 4;

- allegghi dichiarazione di impegno alla rinuncia al ricorso/ai motivi impugnatori limitatamente agli atti definiti;
 - depositi, entro 10 giorni dal pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, copia dell'istanza e della ricevuta di pagamento presso la segreteria dell'organo giudicante e ne trasmetta copia al Comune.
2. L'estinzione del giudizio e la regolazione delle spese processuali restano rimesse alle valutazioni dell'organo giudicante secondo la disciplina processuale vigente; il Comune, su richiesta, rilascia attestazione di intervenuta definizione e regolarità dei pagamenti.
 3. In caso di contenzioso relativo a più annualità/atti, la definizione può essere parziale, purché l'istanza indichi con precisione gli atti/annualità oggetto di definizione.

Art. 9

Decadenza dalla definizione agevolata

- 1 Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata in caso di:
 - mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica soluzione;
 - mancato pagamento, insufficiente o tardivo pagamento di una rata oltre il termine di tolleranza di cui all'art. 6;
 - irregolarità essenziali dell'istanza non sanate entro il termine assegnato;
 - dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa;
 - mancato deposito della rinuncia/atti necessari nel contenzioso nei termini di cui all'art. 8.
- 2 La decadenza è dichiarata con provvedimento dell'Ufficio Tributi notificato al contribuente, contenente il ricalcolo del dovuto in via ordinaria.
- 3 In caso di decadenza:
 - gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto complessivo;
 - si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l'importo residuo;
 - riprendono o possono essere avviate le procedure di riscossione coattiva per il residuo;
 - non è dovuto alcun rimborso delle somme versate.
- 4 È esclusa la riammissione alla definizione, salvo errore materiale riconosciuto dall'Ufficio o forza maggiore documentata.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

- 1 Il trattamento dei dati personali avviene per finalità istituzionali connesse alla gestione delle entrate e della definizione agevolata, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- 2 Il titolare del trattamento è il Comune di Sant'Antonio Abate; responsabili e incaricati sono individuati secondo l'organizzazione interna.

Articolo 11

Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.